



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 2.10.2024
C(2024) 6992 final

*Sen. Ignazio LA RUSSA
Presidente del
Senato della Repubblica
Piazza Madama
00186 ROMA*

Signor Presidente,

la Commissione ringrazia il Senato della Repubblica per il parere espresso in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri nel contesto di viaggi multimodali {COM(2023) 752 final}.

Questa proposta legislativa, annunciata nel programma di lavoro della Commissione per il 2023, mira a incentivare l'uso di modi di trasporto collettivo. Essa contribuisce al Green Deal europeo e rappresenta un'azione essenziale nel contesto della strategia per una mobilità sostenibile e intelligente adottata dalla Commissione nel 2020¹.

I passeggeri che viaggiano con un solo modo di trasporto collettivo (ossia soltanto in aereo, in treno, in autobus o in nave) godono di diritti in caso di perturbazioni del viaggio², ma non dispongono degli stessi diritti quando passano a un altro modo di trasporto nell'ambito del loro viaggio. Ciò è dovuto anche all'assenza di un quadro chiaro per determinare i rispettivi obblighi e responsabilità dei diversi fornitori di servizi turistici coinvolti in un viaggio multimodale. Per affrontare questo problema la proposta stabilisce misure per garantire i diritti dei passeggeri nel contesto specifico dei biglietti multimodali.

¹ COM(2020) 789 final – Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente: mettere i trasporti europei sulla buona strada per il futuro.

² In virtù rispettivamente dei seguenti regolamenti: regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1); regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1); regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione) (GU L 172 del 17.5.2021, pag. 1); regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 1); regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1).

La Commissione accoglie con favore la valutazione del Senato della Repubblica secondo cui la proposta è coerente con il principio di sussidiarietà e con il principio di proporzionalità. La Commissione prende inoltre atto con interesse dei suggerimenti del Senato della Repubblica ed è lieta di fornire i chiarimenti seguenti.

- *L'articolo 7, paragrafo 1, della proposta attribuisce al vettore contraente la responsabilità di offrire un rimborso o un itinerario alternativo ai passeggeri in caso di perdita di coincidenza nell'ambito di un contratto multimodale unico. Sulla base dell'articolo 8 i vettori possono inoltre consentire il trattamento di tali rimborsi tramite intermediari.*
- *La Commissione considera che, per poter condividere le informazioni, si debba prima avervi accesso. I vettori che offrono contratti multimodali unici sono in grado di condividere le informazioni di viaggio (ad esempio orari, tariffe disponibili, perturbazioni e ritardi) con i fornitori terzi, in quanto questi contratti implicano un livello elevato di cooperazione e una comunicazione regolare tra i diversi vettori che forniscono i pertinenti servizi di trasporto al passeggero. Un obbligo analogo di condividere informazioni con terzi sarebbe più difficile da applicare nella pratica per gli intermediari che offrono una combinazione di biglietti distinti per un viaggio multimodale, dato che spesso non hanno loro stessi accesso a queste informazioni detenute dai vettori che gestiscono i servizi.*
- *L'articolo 5, paragrafo 8, stabilisce che l'intermediario deve fornire le informazioni di contatto del passeggero e i dettagli della prenotazione ai vettori interessati, per consentire a questi ultimi di adempiere agli obblighi che incombono loro a norma della proposta (fornire informazioni e assistenza, rimborso, itinerari alternativi e risarcimento) e ai sensi del diritto dell'Unione applicabile in materia di sicurezza. Ad eccezione dell'obbligo di informazione, nessuno di questi obblighi ricade sugli intermediari e il rischio di comunicazioni diverse e sovrapposte è pertanto limitato.*
- *L'articolo 8 prevede la possibilità per i vettori contraenti di scegliere se cooperare con gli intermediari per quanto riguarda i rimborsi, a seconda del loro modello di attività. Gli intermediari non sono tenuti a partecipare alla procedura di rimborso. Ciononostante sia gli intermediari che i vettori contraenti devono informare i passeggeri in merito alla procedura di rimborso al momento della prenotazione e nel quadro della conferma della prenotazione, in modo che i passeggeri conoscano le modalità di richiesta del rimborso.*
- *La proposta mira a disciplinare i diritti dei passeggeri nel contesto dei viaggi che comportano due o più modi di trasporto e non solo il trasporto ferroviario. Ciascuna delle attuali norme dell'UE sui diritti dei passeggeri stabilisce un periodo di rimborso diverso per ciascun modo di trasporto. Il rimborso del prezzo pieno del biglietto è corrisposto: entro sette giorni dalla richiesta del passeggero in caso di trasporto aereo, marittimo e per vie navigabili interne; entro quattordici giorni dalla formulazione dell'offerta o dal ricevimento della domanda per il trasporto effettuato con autobus; entro trenta giorni dal*

ricevimento della domanda nel caso del trasporto ferroviario³. Per evitare di confondere i passeggeri, la Commissione ha scelto di proporre un unico termine di rimborso di quattordici giorni per i contratti multimodali unici. In questo modo la proposta mira inoltre a garantire la coerenza con l'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che prevede un periodo di rimborso analogo di massimo quattordici giorni⁴.

La proposta è attualmente in fase di negoziazione da parte dei colegislatori (il Parlamento europeo e il Consiglio). Il parere del Senato della Repubblica è stato trasmesso ai rappresentanti della Commissione nei negoziati in questione e alimenterà le discussioni in tale contesto.

Confidando di aver così chiarito i punti sollevati dal Senato della Repubblica, la Commissione attende con interesse di proseguire il dialogo politico in futuro.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della nostra più alta considerazione.

*Maroš Šefčovič
Vicepresidente esecutivo*

*Wopke Hoekstra
Membro della Commissione*



³ Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004; articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1177/2010; articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 181/2011; articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/782.

⁴ Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (GU L 326 dell'11.12.2015, pag. 1).